



**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO  
PER L'AFFIDAMENTO DEL PACCHETTO DI SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE  
A FAVORE DEL PROGRAMMA INTERREG VI A ITALIA-CROAZIA 2021-2027**

**CUP: H79B22000260007 – CIG: ..... – CUI: S80007580279202300164**

TRA

La Regione del Veneto, codice fiscale 80007580279, di seguito denominata "Amministrazione", nella persona di \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, che interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, a autorizzato in forza della Legge Regionale 54/2012;

e in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e a seguito del decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

E

\_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, numero R.E.A. \_\_\_\_\_, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita I.V.A. \_\_\_\_\_, di seguito denominato "Aggiudicatario";

*[se ricorre il caso: capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituitosi ai sensi e per i fini dell'art. 68 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 fra la succitata Impresa e la Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita I.V.A. \_\_\_\_\_, nonché per conto ed in rappresentanza del predetto Raggruppamento Temporaneo, quale di esso mandatario, giusta scrittura privata autenticata nelle firme in data \_\_\_\_\_ dal notaio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, Repertorio n. \_\_\_\_\_, Raccolta n. \_\_\_\_\_];*

**premesse che:**

- con Deliberazione n. 768 del 27/06/2023 la Giunta regionale ha individuato la Direzione Acquisti e Affari Generali, quale "Struttura Organizzativa Stabile" (SOS) della Regione per l'affidamento di forniture e servizi per le strutture della medesima Giunta regionale;
- con Deliberazione n. 82 del 12/02/2024 la Giunta regionale del Veneto ha autorizzato l'acquisizione del pacchetto di servizi per la comunicazione per il Programma Interreg VI A Italia-Croazia 2021-2027;
- con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti e Affari Generali n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, è stata indetta la gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione del predetto servizio, per un importo a base d'asta di Euro \_\_\_\_\_, IVA esclusa;
- a seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica il succitato servizio è stato aggiudicato all'Impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, [eventuale: Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra \_\_\_\_\_ (mandatario) con sede in \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (mandante)



con sede in \_\_\_\_\_] che ha offerto la somma netta di Euro \_\_\_\_\_, come più precisamente si evince dal decreto del Direttore della Direzione Acquisti e Affari Generali n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Tutto ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1 – Oggetto del Contratto

La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, **affida** all'Impresa \_\_\_\_\_ [eventuale: capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituitosi ai sensi e per i fini dell'art. 68 del Codice, fra la succitata impresa e la Società \_\_\_\_\_] che, come sopra rappresentata, **accetta** il pacchetto di servizi per la comunicazione a favore del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI A Italia-Croazia 2021-2027 (di seguito Programma), secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito indicate e che dovrà essere realizzato in conformità all'Offerta economica formulata in data \_\_\_\_\_ ed all'Offerta tecnica del \_\_\_\_\_ nonché al Capitolato speciale (Allegato \_\_\_\_ del citato Decreto n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_).

Il Capitolato speciale e l'Offerta tecnica, che le Parti dichiarano di ben conoscere e accettare, sono depositati agli atti della Stazione Appaltante e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto sebbene ad esso non allegati.

L'Offerta economica e il documento "Dettaglio di offerta economica", previa sottoscrizione delle Parti, si allegano al presente atto e costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

L'Aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal Contratto, dalla sopra citata documentazione richiamata e/o allegata, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea esecuzione dello stesso.

#### ART. 2 – Condizioni del servizio

Il servizio di cui all'art. 1 del presente Contratto è regolato dalle seguenti disposizioni in ordine prioritario:

- a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato speciale, dalla documentazione acquisita in sede di gara e in particolare dall'Offerta tecnica ed economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle norme in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato speciale e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato speciale, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato speciale.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Aggiudicatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

L'Amministrazione impartisce all'Aggiudicatario le disposizioni e istruzioni operative necessarie alla corretta esecuzione del servizio, ove necessario anche in forma scritta tramite eventuali "ordini di servizio". L'Aggiudicatario è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ivi contenute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

L'Aggiudicatario garantisce di eseguire tutte le prestazioni oggetto del servizio nel rispetto delle norme vigenti, e secondo le condizioni, modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto garantendone lo svolgimento con la diligenza richiesta dalla natura del Contratto, pena la risoluzione del medesimo.



L'Aggiudicatario si obbliga al rispetto della riservatezza e a non diffondere ed utilizzare per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione, in alcun modo, i dati, le informazioni, il contenuto dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento 2016/676/UE, General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR".

L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare con tempestività all'Amministrazione ogni problematica eventualmente insorta nel corso dell'esecuzione del Contratto, che possa compromettere la funzionalità del servizio, compresa ogni variazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa, nel domicilio fiscale, recapito ed ufficio e dei requisiti ai sensi dell'art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023.

### **ART. 3 – Importo del Contratto e finanziamento**

Il costo per il pacchetto di servizi per la comunicazione a favore del Programma, di cui al precedente art. 1, considerato onnicomprensivo di ogni onere e spesa, ammonta a Euro \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_) IVA esclusa. Il servizio è finanziato attingendo ai fondi previsti per l'Assistenza Tecnica per il Programma.

### **ART. 4 – Durata e luogo di esecuzione del Contratto**

La durata del servizio è di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del Contratto.

Le prestazioni contrattuali saranno eseguite principalmente presso la sede dell'Aggiudicatario, fatta salva la presenza presso le sedi della Regione del Veneto, nonché presso sedi italiane ed estere (localizzate nel territorio del Programma o in altre aree europee in cui hanno sede le autorità nazionali o europee, quali ad esempio Roma, Zagabria, Bruxelles).

### **ART. 5 – Garanzia definitiva**

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente Contratto, l'Aggiudicatario presenta una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice a favore dell'Amministrazione, per l'importo di Euro \_\_\_\_\_, mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_, capitale sociale di Euro \_\_\_\_\_, n. d'iscrizione al registro delle imprese di \_\_\_\_\_ e codice fiscale \_\_\_\_\_, autenticata nella firma in data \_\_\_\_\_ dal Notaio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, suo Rep. n. \_\_\_\_\_.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice.

L'Amministrazione può richiedere all'Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del Codice Civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione nonché la rivalsa verso l'Aggiudicatario e il diritto di regresso verso l'Amministrazione per l'eventuale indebito arricchimento.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.



La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Si precisa che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato, per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, ai sensi dell'art. 117 comma 9 del Codice.

#### **ART. 6 – Modalità di effettuazione dei pagamenti**

Il pagamento del corrispettivo a fronte del servizio svolto verrà corrisposto, previo rilascio dei certificati di regolare esecuzione emessi dal RUP ai sensi dell'art. 114 e ss. del Codice e alla verifica della regolarità contributiva, secondo quanto di seguito riportato:

- 20% di anticipo in corrispondenza alla presentazione del Piano Operativo della comunicazione da parte dell'Aggiudicatario e approvazione da parte dell'Amministrazione;
- n. 3 tranches, previste entro il 31/07/2025, 31/07/2026 e 31/07/2027, il cui importo sarà commisurato agli effettivi stati di avanzamento dei lavori, dichiarati dall'Aggiudicatario ed approvati, previa verifica, dall'Amministrazione sulla base dei valori indicati nel dettaglio dei costi presentato dall'Operatore economico in sede di Offerta;
- saldo alla conclusione del Contratto; l'importo sarà commisurato alle attività operativamente concluse, dichiarate dall'Aggiudicatario ed approvate previa verifica dall'Amministrazione sulla base degli importi indicati nel dettaglio dei costi presentato dall'Operatore economico in sede di Offerta.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si richiama che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, in coerenza al comma 9 dell'art. 117 del Codice.

Si precisa che il pagamento avverrà:

- secondo le tranches sopra indicate, sulla base di una relazione dettagliata dell'Aggiudicatario descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento che deve comprendere il riepilogo dei prodotti/documenti consegnati;
- a prestazione eseguita e dichiarata conforme all'Offerta con certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP;
- a seguito di controllo di regolarità contributiva (DURC);
- a seguito di emissione di regolare fattura elettronica.

Il pagamento sarà effettuato entro i termini di legge a far data dalla ricezione delle fatture elettroniche che dovranno essere intestate a:



(Cod. Fisc. 80007580279 – P. IVA 02392630279)

Codice Univoco Ufficio: EC4Z2V

Descrizione:

Pacchetto di servizi per la comunicazione a favore del Programma Interreg VI A Italia-Croazia 2021-2027.

CUP: H79B22000260007 – CIG:

*[Eventuale, nel caso in cui l'Aggiudicatario sia costituito da un Raggruppamento temporaneo di operatori economici (RTI) o da un'Associazione temporanea di imprese (ATI):  
come risultante dall'atto costitutivo del RTI/ATI il pagamento da parte dell'Amministrazione dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dall'Amministrazione direttamente a favore di ciascun membro del RTI/ATI. La mandataria è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività svolte dalle singole imprese membri del RTI medesimo e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68, comma 6, del Codice.]*

### **ART. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge n. 89 del 23 giugno 2014, anche nei confronti della eventuale società ausiliaria.

In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare i conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, comunicati all'Amministrazione nei termini di cui all'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, unitamente ai nominativi delle persone abilitate ad operare su cui devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo dei conti correnti comunicati determinerà la risoluzione di diritto del Contratto.

L'Aggiudicatario, inoltre:

- a) si impegna a comunicare all'Amministrazione le variazioni al/i conto/i corrente/i comunicati, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti alle persone delegate ad operare sugli stessi;
- b) ha l'obbligo di indicare in ogni fattura i codici CIG e CUP del presente appalto;
- c) per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto si impegna a comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati (nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto);
- d) si impegna a conservare e a mettere a disposizione, su richiesta dell'Amministrazione e ai fini dei controlli sulla linea di finanziamento:
  - i contratti sottoscritti con subcontraenti interessati all'appalto ed a riportare negli stessi un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
  - copia del documento sulla tracciabilità finanziaria contenente gli estremi del C/C dedicato e delle persone delegate ad operare sul conto, compilato dal sub-contraente unitamente alla fotocopia della carta di identità del firmatario;
  - evidenza degli avvenuti pagamenti al sub-contraente attraverso bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, da cui si possa riconoscere chiaramente l'importo corrisposto al sub-contraente;
  - evidenza dell'indicazione, negli strumenti di pagamento relativi alla transazione (es. causale del bonifico) verso il subcontraente, dei codici CIG e CUP dell'affidamento principale;



- e) si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva a tali obblighi, l'Amministrazione risolverà il Contratto di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L. n. 136/2010 e dell'art. 1456 c.c. dandone comunicazione al contraente con posta certificata, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 6, comma 2 della L. n. 136/2010.

L'Aggiudicatario invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, dalle disposizioni regionali in materia e dal Contratto.

*[Nel caso di RTI, la società mandataria si impegna a rispettare le norme sulla tracciabilità anche nei pagamenti effettuati a favore della impresa mandante.]*

L'Aggiudicatario si impegna infine a rispettare gli obblighi di tracciabilità anche verso l'eventuale ausiliaria.

### **ART. 8 – Gruppo di lavoro**

Ai fini dell'esecuzione del servizio, l'Aggiudicatario mette a disposizione adeguate risorse organizzative, tecniche e professionali tali da garantire la realizzazione della prestazione richiesta nei modi e nei tempi prestabiliti, in conformità al par. 3 del Titolo III del Capitolato speciale, così come descritto nell'Offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla procedura di gara.

In particolare, l'Aggiudicatario assicura le prestazioni inerenti i servizi in appalto con personale avente i requisiti professionali e tecnici adeguati all'impiego. In corso d'opera, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare il permanere delle condizioni di ammissibilità dichiarate in sede di partecipazione alla gara e il rispetto delle norme in tema di prevenzione di situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità (art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023).

L'eventuale sostituzione dei componenti del Gruppo di lavoro è ammessa a patto che i sostituti presentino le stesse caratteristiche richieste in sede di procedura di gara e previa approvazione dell'Amministrazione.

Il mancato rispetto delle predette condizioni autorizza l'Amministrazione alla risoluzione del Contratto.

L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, controlli assicurativi e previdenziali, assicurazioni e idoneità sanitarie e in genere da tutti gli obblighi risultanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, prevenzione infortuni, ecc.

L'Aggiudicatario, inoltre, deve adibire al servizio il Gruppo di lavoro previsto nell'Offerta tecnica, composto da esperti e specialisti di comprovata e pluriennale capacità professionale sulle tematiche oggetto del servizio.

Il Gruppo di lavoro deve essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze che potranno determinarsi nel corso dello svolgimento delle attività.

Al fine di assolvere compiutamente al servizio, deve inoltre essere assicurata, con oneri a carico dell'Aggiudicatario, la mobilità dei componenti del Gruppo di lavoro appositamente costituito, presso le sedi di svolgimento del servizio a livello regionale, nazionale ed europeo/area del Programma.

L'Aggiudicatario si impegna:

- ad adibire al servizio personale idoneo, di provata capacità, onestà, moralità e di provata riservatezza il quale dovrà mantenere il più assoluto riserbo su quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento del servizio;
- a garantire la stabilità e la continuità del servizio in ogni circostanza, assicurando personale quantitativamente e qualitativamente adeguato alle necessità e nel rispetto dei contenuti dell'Offerta tecnica;
- a prendere idonei provvedimenti a carico del personale adibito al servizio che si comportasse in modo non corretto, fino all'allontanamento nei casi di particolare gravità e/o su richiesta motivata dell'Amministrazione.

### **ART. 9 – Obblighi relativi al rapporto di lavoro**



L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sui luoghi di lavoro assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed interattivi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli obblighi di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, durante tutta la durata del servizio.

L'Aggiudicatario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Aggiudicatario di cui all'art. 119, comma 7 del Codice in caso di subappalto.

#### **ART. 10 – Diritti d'autore e diritti d'uso**

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'Aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In tal caso, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Aggiudicatario delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni, di cui al comma precedente, tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dal Contratto.

Trattandosi di opere create e pubblicate a nome, per conto e a spese del Programma, il diritto d'autore spetta all'Amministrazione.

Tutti i materiali prodotti relativamente al presente servizio sono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà incondizionatamente farne uso e cessione a terzi e che potrà tutelare i propri diritti a termini di legge.

L'eventuale materiale prodotto in corso d'opera dovrà essere consegnato in formato originario alla Stazione Appaltante.

#### **ART. 11 – Obbligazioni a carico dell'Aggiudicatario**

L'Aggiudicatario si obbliga a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi del Contratto, nonché ad ogni attività che si renda necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Aggiudicatario garantisce che l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto avvenga a regola d'arte, nel rispetto di quanto prescritto:

- dalle norme vigenti, ivi incluse le prestazioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- dalle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato e nell'Offerta tecnica.



Qualora alcune prestazioni dovessero essere eseguite presso i locali dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario adempierà alle proprie obbligazioni secondo modalità e tempi definiti con l'Amministrazione e senza interferire con l'attività lavorativa in corso presso i locali della stessa.

L'Aggiudicatario si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici del Capitolato ed offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Le verifiche di esecuzione del servizio verranno attuate durante tutto il periodo di realizzazione del servizio da parte del RUP e del DEC e con le modalità previste dal Capitolato.

L'Aggiudicatario dovrà garantire l'accesso al personale incaricato in qualsiasi ora lavorativa e in ogni zona di esecuzione del Contratto per esercitare le attività di controllo. Detti controlli saranno effettuati in contraddittorio tra le Parti.

#### **ART. 12 – Clausole con valore di Patto di integrità e Codice di comportamento**

Il Protocollo di legalità, il cui schema è stato approvato con DGR n. 951 del 02/07/2019, sottoscritto dalla Regione del Veneto con gli uffici territoriali del Governo, ANCI Veneto e UPI Veneto il 17 settembre 2019, risulta scaduto il 16 settembre 2022. Nelle more della sottoscrizione del nuovo Protocollo di legalità, l'Aggiudicatario accetta espressamente le clausole e condizioni contrattuali idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure che valgono come "Patto di integrità": tali clausole sono riportate nel documento "Prospetto clausole protocollo legalità applicabili in via transitoria" parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

L'Aggiudicatario si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della Regione che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'Aggiudicatario sono tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto", adottato dalla Giunta regionale con DGR 38/2014 ed approvato con DGR 1939/2014.

#### **ART. 13 – Penali**

Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, tra cui il ritardo nella consegna dei servizi richiesti in riferimento alle scadenze previste dal Piano Operativo di comunicazione aggiornato come concordato con l'Amministrazione, e per ogni caso di carente, incompleta o tardiva esecuzione, l'Amministrazione procederà alla contestazione delle circostanze rilevate tramite posta elettronica certificata intimando all'Aggiudicatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

L'Aggiudicatario potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre a mezzo di posta elettronica certificata entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Decorso il termine, qualora non pervengano giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, l'Amministrazione procederà all'applicazione, fatto salvo il risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, della penale per un importo pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 5% dell'importo netto affidato.

Le penali saranno applicate all'Aggiudicatario a decorrere dalla data dell'inizio dell'inadempimento.

L'applicazione delle penali non esonera l'adempimento dell'obbligazione e non solleva dalle responsabilità civili e penali che l'Aggiudicatario si è assunto con la stipula del Contratto.

L'applicazione delle penali non preclude all'Amministrazione la facoltà di dichiarare risolto il Contratto.



Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi sull'importo da liquidare, decurtato in base all'ammontare delle penali sopra previste o escutere la garanzia definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal referente dell'Aggiudicatario al RUP a mezzo PEC all'indirizzo [italia.croazia@pec.regione.veneto.it](mailto:italia.croazia@pec.regione.veneto.it) per la formale sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 121 del Codice degli Appalti.

#### **ART. 14 – Risoluzione del Contratto**

L'Amministrazione può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122, comma 1 del Codice, anche nelle ipotesi di seguito elencate:

- frode nell'esecuzione dell'appalto;
- qualora si siano verificate più di tre violazioni delle prescrizioni contrattuali per le quali l'Amministrazione abbia applicato penali;
- applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci) del valore del Contratto;
- danno all'immagine della Regione del Veneto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell'Aggiudicatario;
- violazione del Codice di Comportamento;
- violazione degli adempimenti previsti in caso di subappalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

In tutti i casi di risoluzione l'Aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi sopra elencate, ogni inadempimento agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestato dall'Amministrazione a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata all'Aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, su proposta del RUP, ha facoltà di risolvere il Contratto.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratto per le motivazioni sopra riportate, l'Aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

L'Amministrazione risolve il Contratto nelle ipotesi di cui all'art. 122, comma 2, del Codice e nell'ipotesi di cui all'art. 83 bis, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011.

Costituisce causa di risoluzione automatica del contratto la violazione degli obblighi sulla tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.

#### **ART. 15 – Recesso dal Contratto**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione può recedere dal Contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Aggiudicatario mediante il pagamento delle prestazioni relative



ai servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, secondo quanto previsto dall'art. 123 del Codice e dal relativo Allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione mediante una formale comunicazione all'Aggiudicatario da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Regione prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di regolarità di quelli svolti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto – previa formale comunicazione all'Aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite – nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23/12/1999, n. 488 successivamente alla stipula del Contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto medesimo e l'Aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23/12/1999 n. 488.

#### **ART. 16 – Responsabilità civile**

Con la stipula del Contratto, l'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Aggiudicatario stesso, anche se eseguite da parte di terzi, eventualmente subiti da parte di persone o beni.

L'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **ART. 17 – Subappalto, cessione del contratto dei crediti e**

*[Se ricorre il caso: In conformità all'Offerta presentata, l'Aggiudicatario dichiara le seguenti parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo: \_\_\_\_\_.*

*Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di appalto.*

*L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.*

*Oppure in alternativa: Il subappalto è vietato]*

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 19, comma 3 del Codice. Sono vietati, a pena di nullità, l'integrale cessione del Contratto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120, comma 12, del Codice.

#### **ART. 18 – Modifica del Contratto**

Il Contratto di appalto può essere modificato dall'Amministrazione senza una nuova procedura di affidamento nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 del Codice e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili sempre che, nonostante la modifica, la struttura del Contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate. Si richiama in particolare il comma 9 dell'art. 120 relativo all'attivazione del quinto dell'importo del Contratto.

Nessuna variazione o modifica può essere introdotta dall'Aggiudicatario se non disposta e preventivamente approvata dall'Amministrazione.

È prevista la possibilità di rinnovo del Contratto – nel caso in cui la Stazione Appaltante non intenda intraprendere una nuova procedura di affidamento – fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi e comunque entro la scadenza consentita per la rendicontazione della spesa a valere sui fondi dell'Assistenza tecnica del Programma.

L'importo dell'opzione del rinnovo potrà essere fino ad un massimo di Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_), al netto di IVA. L'esercizio dell'opzione di rinnovo sarà comunicato all'Aggiudicatario almeno \_\_\_\_\_ giorni prima della scadenza del Contratto originario.



#### **ART. 19 – Revisione dei prezzi**

Qualora nel corso di esecuzione del Contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione di prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 60 del Codice. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi si utilizzeranno le somme derivanti dai ribassi d'asta.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

#### **ART. 20 – Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali ivi incluse le spese inerenti all'imposta di bollo e di registrazione del Contratto.

Il valore dell'imposta di bollo, che l'Aggiudicatario è tenuto a versare al momento della stipula del Contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 al Codice.

L'Aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Aggiudicatario è tenuto a versare; del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Aggiudicatario.

A norma degli artt. 84 e 85 del Codice non previste spese per la pubblicazione obbligatoria della procedura di gara.

#### **ART. 21 – Oneri per la sicurezza da interferenza**

In relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - ANAC, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente Contratto non è soggetto ad interferenze e che, pertanto, non è necessario allegare il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze) ed i costi della sicurezza per i rischi da interferenza sono pari a 0,00 €.

Al presente appalto non si applicano gli oneri in materia di salute e sicurezza da rischio specifico o aziendali riferibili all'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice in quanto servizi di natura intellettuale.

#### **ART. 22 – Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali**

Per le attività affidate con la stipula del presente Contratto che comportano trattamento di dati personali nell'ambito del servizio appaltato, l'Impresa [o il RTI] contraente con la sottoscrizione del presente atto è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 2016/676/UE (GDPR) nella persona di \_\_\_\_\_, legale rappresentante dell'Impresa contraenti [in caso di RTI: Società capogruppo].

L'impresa [o il RTI] contraente si impegna pertanto a rispettare le "istruzioni" impartite dal Direttore delegato al trattamento ai sensi della Deliberazione n. 596 del 8 maggio 2018 riportate all'art. \_\_\_\_ del Capitolato speciale.

#### **ART. 23 – Clausola di pantouflage**

Il sig. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Aggiudicatario, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito cariche ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa, nell'ultimo triennio.



**ART. 24 – Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Aggiudicatario e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

**ART. 25 – Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente contratto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

Il presente contratto è letto, approvato specificamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Per la Regione del Veneto

---

Per l'Aggiudicatario

---